



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI
DI PUBBLICO SPETTACOLO
-CCVLPS-***

Adottato con deliberazione di C.C. n. 77 del 29/09/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina dott.ssa Maria Concetta

I N D I C E

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Componenti la Commissione	3
Art. 3 – Gettone di presenza	3
Art. 4 – Presidenza- Segreteria	4
Art. 5 – Ordine del giorno	4
Art. 6 – Adunanze e deliberazioni.....	4
Art. 7 – Adempimenti preliminari delle adunanze	5
Art. 8 – Calendario dei lavori	5
Art. 9 – Convocazioni	5
Art. 10 – Verbale di adunanza	6
Art. 11 – Sopralluoghi.....	6
Art. 12 – Provvedimento finale	6
Art. 13 – Documentazione tecnica.....	7
ALLEGATO A	7
<i>Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di parere di fattibilità.....</i>	<i>7</i>
1 - RELAZIONE TECNICA GENERALE	7
2 - ELABORATI GRAFICI	9
3 - PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO.....	11
<i>Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di verifica di agibilità....</i>	<i>12</i>
ALLEGATO B	13
<i>Particolari Manifestazioni.....</i>	<i>13</i>
1 - MOSTRE, ESPOSIZIONI TEMPORANEE E SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	13
2 - MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN EDIFICI STORICI E ARTISTICI.....	13
3 - MANIFESTAZIONI VARIE ALL'APERTO	13



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 2 – Componenti la Commissione

1. La Commissione viene nominata ogni tre anni dal Sindaco.
2. La Commissione è composta come segue:
 - a. Sindaco o suo delegato che la presiede
 - b. Comandante del corpo di Polizia Locale o suo delegato
 - c. Dirigente del Dipartimento Tecnico o suo delegato
 - d. Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o suo delegato
 - e. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
 - f. Esperto di elettrotecnica.
3. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
4. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata esperienza e specifica qualificazione professionale.
5. Ai componenti professionali esterni e degli enti partecipanti alle riunioni, spetta un gettone di presenza a seduta. Non percepiscono compenso i componenti di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 3 – Gettone di presenza

1. Per la partecipazione ad ogni seduta e/o sopralluogo è corrisposto, a ciascun componente la Commissione, un gettone di presenza, inclusivo delle spese di trasferimento e trasporto, il cui importo è approvato con delibera di Giunta Comunale.
2. Nessun compenso è dovuto per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e) del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.
3. Le spese di istruttoria e sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
4. Per le manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale, le spese di funzionamento della commissione possono essere prese in carico dal comune con specifica indicazione nella deliberazione di patrocinio.



5. L'importo relativo deve essere corrisposto alla tesoreria comunale con versamento da effettuare prima del sopralluogo.
6. Non percepiscono alcun gettone di presenza i funzionari comunali, ed i componenti individuati all'art. 2 punto 4.

Art. 4 – Presidenza- Segreteria

1. Il presidente della Commissione predispone l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca e conduce la discussione.
2. La segreteria della commissione è assicurata da un dipendente comunale. Il segretario partecipa alla seduta della commissione con funzioni di verbalizzazione.

Art. 5 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno indica le pratiche da sottoporre, nel corso della singola adunanza, all'esame della Commissione, ripartite nelle seguenti categorie:
 - a) manifestazioni temporanee;
 - b) attività permanenti (locali).
2. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo riferito a ogni singola categoria sopra indicata.
3. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato, il presidente può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche.
4. Al fine di conseguire la programmazione dell'attività della Commissione, gli uffici comunali competenti trasmettono alla segreteria dell'organo collegiale medesimo, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco delle manifestazioni temporanee in programma nel mese successivo.

Art. 6 – Adunanze e deliberazioni

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta dal presidente, nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione nelle persone dei titolari o dei rispettivi supplenti.
3. I pareri della Commissione sono dati per iscritto e sono assunti a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I componenti della Commissione sono sostituiti dai supplenti in caso di impossibilità alla partecipazione e quando una pratica all'ordine del giorno coinvolga l'interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.



Art. 7 – Adempimenti preliminari delle adunanze

1. La documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all'ordine del giorno (ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale) è depositata presso la segreteria della Commissione almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'adunanza.
2. Copia dei fascicoli, che necessitano di un presame, relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'adunanza, per il preventivo esame, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed agli altri componenti tecnici, al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza medesima.
3. Le istanze riguardanti le manifestazioni temporanee, una volta pervenute all'ufficio comunale competente, devono essere immediatamente trasmesse, in copia, alla segreteria della Commissione, ai fini del tempestivo espletamento della necessaria istruttoria tecnica e degli altri adempimenti di competenza. Le predette istanze dovranno, in ogni caso, pervenire alla segreteria almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.
4. I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee ed i professionisti incaricati hanno diritto di essere sentiti dalla Commissione per fornire chiarimenti in ordine alle pratiche presentate. La Commissione, previa valutazione della pratica, ha facoltà di convocare i predetti soggetti.
5. Il segretario della Commissione cura la raccolta e l'aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti della Commissione.

Art. 8 – Calendario dei lavori

1. Il calendario dei lavori è stabilito dal presidente della Commissione.

Art. 9 – Convocazioni

1. La convocazione è effettuata con congruo anticipo tramite lettera o fax o e-mail; in caso di seduta d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.
2. Il presidente della Commissione può disporre la convocazione di professionisti esterni alla Commissione stessa, qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.



Art. 10 – Verbale di adunanza

1. Il verbale di adunanza deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere le decisioni adottate. E' redatto dal segretario della Commissione e sottoscritto da quest'ultimo, dal presidente e da tutti i componenti la Commissione presenti. La decisione della Commissione è notificata agli interessati a cura dell'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità.
2. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito a chiunque abbia interesse di prendere visione dei verbali della Commissione previa motivata richiesta.

Art. 11 – Sopralluoghi

1. La Commissione dispone l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del Regio Decreto n. 635/1940, avvalendosi dei componenti allo scopo delegati, ogni qual volta lo ritenga necessario, e, in ogni caso, quando siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'ultimo sopralluogo.
2. I sopralluoghi finalizzati al rilascio della licenza di agibilità di nuovi locali o resi necessari in conseguenza di modifiche strutturali apportate ai medesimi ed al rilascio di autorizzazione alla esecuzione di manifestazioni temporanee vengono effettuati dalla Commissione con la partecipazione di tutti i componenti o relativi supplenti.
3. Il segretario della Commissione provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti dello stesso e partecipa alle operazioni con funzioni di verbalizzante.
4. In applicazione dell'art. 141-bis, comma 8, del Regio Decreto n. 635/1940, lo svolgimento dei sopralluoghi di cui al presente articolo è preventivamente comunicato all'interessato (proprietario o gestore del locale, organizzatore della manifestazione, ecc.), che può parteciparvi, anche mediante un proprio rappresentante, e sottoporre alla Commissione memorie e documenti.

Art. 12 – Provvedimento finale

1. Conseguentemente alla emissione del parere favorevole al rilascio dell'agibilità dei locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento da parte della Commissione,
 - compete all'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica comunale il rilascio della licenza di agibilità attinente locali o impianti di proprietà dei privati;
 - compete all'Ufficio Lavori Pubblici comunale il rilascio della licenza di agibilità attinente locali o impianti di proprietà comunale.



2. Conseguentemente alla emissione del parere favorevole alla conformità per l'esecuzione di manifestazioni temporanee da parte della Commissione, compete all'Ufficio Commercio comunale il rilascio della licenza di pubblico spettacolo.

Art. 13 – Documentazione tecnica

1. Le richieste di esame e sopralluogo da parte della Commissione dovranno essere corredate della documentazione tecnica elencata a titolo indicativo negli allegati al presente regolamento.
2. L'elenco dei documenti da allegare alla domanda potrà essere aggiornato dalla Commissione stessa, con propria determinazione, unicamente in funzione di reali esigenze tecniche di valutazione della sicurezza e dell'igiene dei locali.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITÀ (esame del progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione) **da produrre in n. 6 copie**

1 - RELAZIONE TECNICA GENERALE

La relazione deve:

- a) fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- b) fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;
- c) rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti e agli edifici circostanti, nonché alle attività che vi svolgono (se in qualche modo rilevanti), alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- d) descrivere l'articolazione planivolumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- e) evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 - per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco, ecc.);
 - per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche o strutturali dei collegamenti orizzontali, e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;



- per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegati i relativi disegni esecutivi;
- per i materiali di arredo e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti per pareti e pavimenti, controsoffitti, e classe di reazione al fuoco, documentata e certificata, completa delle modalità di impiego e posa in opera;

La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate informazioni concernenti:

- i servizi igienici, con specifico riferimento a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16 e relativi aggiornamenti;
- gli impianti di ventilazione: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi. Per i locali muniti di impianto di condizionamento, dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e della umidità relativa. Per i locali già esistenti dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della disposizione di cui all'art. 166 della citata circolare n. 16/1951;
- gli impianti di riscaldamento, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- gli impianti di estinzione degli incendi, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche e idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino, dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica; dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero, sia in totale che con riferimento alle singole categorie;
- le aree e gli impianti a rischio specifico (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc). Per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenza al fuoco), le distanze interne, esterne e di protezione, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.

Dovranno inoltre essere specificati:

- per le centrali di produzione del calore, la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso combustibile;
- per quelle alimentate a gas metano, la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e protezione;
- per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interramento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia del vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;
- gli impianti di rilevazione e di segnalazione automatica (fumo ed incendio), con indicazione del numero e della posizione delle testine di rilevazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.



La relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva del calcolo della capienza del locale o dell'impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti normative antincendio di riferimento delle vie di esodo, del volume e ricambi d'aria del locale, con particolare riferimento all'eventuale impianto di aerazione.

I progetti relativi alla costruzione di nuovi locali ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e al PRG vigente.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, è richiesta anche una relazione tecnica dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

2 - ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività) dovranno comprendere:

- 1) planimetria rappresentante:
 - l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
 - le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dell'attività sottoposta ad esame;
 - la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti, ecc), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo;
- 2) planimetria quotata rappresentante l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi);
- 3) planimetria generale in scala 1:200/500, che evidenzia, per un'area comprendente l'attività e la zona circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione della loro destinazione e distanza dall'attività in esame;

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto agli edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico verso luoghi sicuri, nonché una rapida individuazione dei possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

- 4) piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero delle file e di posti di ciascun settore. Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda



dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile.

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali portanti e/o di separazione (orizzontale e verticale), tipo di materiali, spessore, loro caratteristiche di resistenza al fuoco (REI), delimitazione del compartimento antincendio ;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;
- l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, con la misurazione della larghezza nelle sezioni di minore ampiezza (moduli);
- le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) del luoghi sicuri (terrazze, cortili, ecc.);
- la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- l'ubicazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- l'ubicazione e le caratteristiche degli estintori;
- l'ubicazione degli elementi degli impianti di rilevazione fumo e fuoco e di allarme;
- la posizione dei punti luce di emergenza;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente;

Per l'impiantistica, dovrà essere reso evidente:

- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore).

5) pianta e sezione, in scala 1:50/1:100, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.), indicanti:

- l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e le caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
- le caratteristiche delle strutture verticali e/o orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta).

6) eventuale documentazione illustrativa o fotografica.

I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono:

- variazione di altezza, di superficie o di volume;



- modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
- modifiche distributive o di destinazione, devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in “giallo rosso”.

3 - PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Nel caso di una nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica ed in particolare secondo la vigente guida CEI –0-2 fasc. 2459G.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

a) relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2.

Relazione secondo quanto previsto dalle Norme CEI redatto preferibilmente secondo le indicazioni della guida CEI 0-2.

In tutti i casi dovranno essere precisati:

- descrizione e classificazione degli ambienti con riferimento alle norme adottate;
- descrizione del sistema elettrico, della categoria di impianto in base alla corrente nominale, della caduta di tensione ammessa e della corrente max di corto circuito al punto di consegna;
- indicazione degli impianti di messa a terra e verifica limiti di coordinamento delle protezioni;
- calcolo probabilistico scariche atmosferiche redatto secondo CEI 81.1 ed eventuale progetto impianto di protezione secondo CEI 81.3;
- descrizione degli impianti di sicurezza, loro costituzione, funzionamento e compatibilità con gli ambienti in cui sono installati;
- indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.

b) Schemi elettrici.

In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2. della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, in scala leggibile indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture (conformi all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2);
- disegno planimetrico, in scala leggibile, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza ed il percorso delle relative condutture;
- schemi dei quadri elettrici con indicazione di tutti i dati circuitali;

c) Tabelle contenenti i calcoli dimensionali:

- potenza installata;
- coordinamento delle protezioni;
- correnti di cortocircuito;
- verifica delle limitazioni dell'energia passante e della tenuta termica dei conduttori.

La documentazione dovrà essere riferita all'intero impianto in progetto.



In caso di ampliamento di impianto esistente sarà onere del progettista dell'ampliamento assicurarsi della compatibilità e dell'idoneità dell'impianto preesistente e della possibilità di recupero parziale o totale degli impianti preesistenti.

Dovrà essere evidenziato un modo inconfutabile la parte soggetta a modifica o ampliamento e quella rimasta invariata.

Per la costruzione o modifica di impianti sportivi, dovrà inoltre essere presentata la documentazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e, in particolare, il parere espresso dal CONI sul progetto, ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI VERIFICA DI AGIBILITÀ (mediante sopralluogo a fine lavori)

- 1) una planimetria, da produrre in 4 copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo e delle uscite, comprese quelle di sicurezza;
- 2) dichiarazione di conformità impianto elettrico completa di tutti gli allegati e delle certificazioni dei materiali che la richiedono;
- 3) copia dell'avvenuta comunicazione ad ISPESL e ASL di Brescia di installazione impianto di messa a terra;
- 4) copia contratto verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 con ASL o organismi autorizzati;
- 5) dichiarazione relativa alla misura di terra con specifica del metodo ed indicazione degli strumenti utilizzati;
- 6) verbale di collaudo impianto elettrico vidimato da parte di professionista abilitato (solo se richiesto in sede di richiesta parere di fattibilità).
Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti. Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori, ecc. dell'impianto oggetto di collaudo;
- 7) verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- 8) Verballi di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo, o altra struttura, con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc). I valori dei relativi carichi e sovraccarichi dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del Ministero dei Lavori Pubblici, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996;
Se la data dei suddetti verballi è anteriore di oltre 10 anni, o se l'intervento realizzato è comunque tale da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, dovrà essere prodotto un aggiornamento certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato;
- 9) I seguenti documenti (rilasciati da enti, laboratori, professionisti autorizzati) :
 - certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione;
 - certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro posa in opera redatta su apposito modello (Mod. A/0019)
 - calcolo del carico d'incendio;
 - verbale di prova a pressione dei serbatoi;



- verbale di collaudo degli impianti di distribuzione del gas;
- certificazione di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
- verbale di collaudo dei presidi antincendio fissi.

ALLEGATO B

PARTICOLARI MANIFESTAZIONI

1 - MOSTRE, ESPOSIZIONI TEMPORANEE E SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

(scuole, altri edifici pubblici, esercizi commerciali, ecc.)

E' richiesta la presentazione dell'intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono.

Relativamente all'impianto elettrico, dovranno inoltre essere forniti:

- 1) per il parere di fattibilità:
 - verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura;
 - progetto dell'impianto elettrico temporaneo;
- 2) per la verifica dell'agibilità:
 - collaudo dell'impianto elettrico temporaneo;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge;
 - dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito con quello fisso.
 - dichiarazione di corretto montaggio delle parti mobili e asportabili.

2 - MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN EDIFICI STORICI E ARTISTICI

Se l'allestimento è soltanto temporaneo, vale quanto specificato al punto precedente.

In ogni caso, la documentazione tecnica dovrà essere redatta con specifico riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 20 maggio 1992, n. 559.

In particolare, dovrà essere preventivamente acquisito il nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e prodotta una nota della stessa Soprintendenza che accerti, ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Ministeriale, la superficie complessiva dell'area dell'edificio destinata all'iniziativa.

3 - MANIFESTAZIONI VARIE ALL'APERTO

La documentazione da presentare per il parere di fattibilità dovrà contenere:

- la delimitazione dell'area destinata all'iniziativa;
- il numero di spettatori previsti;
- le strutture progettate per lo stazionamento del pubblico e per l'esibizione degli artisti;
- una breve relazione illustrativa con indicante le caratteristiche della manifestazione ed il periodo di svolgimento;
- i dispositivi di sicurezza previsti (estintori, personale di servizio, mezzi antincendio ecc.);
- i verbale di collaudo degli impianti elettrici e di emergenza a firma di tecnico abilitato.



In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità dovrà essere resa disponibile, oltre alla documentazione sopra elencata, una certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti), redatta da professionista abilitato, corredata del relativo collaudo statico e dovrà essere presentata prima dell'inizio della manifestazione eventuale ed ulteriore documentazione richiesta in sede di sopralluogo.

